

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPONTANEA TRA CITTADINI**  
**"FARE SCUDO"**

**Art. 1 Denominazione e sede sociale.**

E' costituita con sede in Roma alla Via Monte Maloia n. 3 una associazione, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata "FARE SCUDO".

**Art. 2 Scopo ed esercizio delle attività sociali.**

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione è composta da consumatori, lavoratori e utenti e cittadini, imprese e privati enti ed è liberamente costituita, autonoma, ed a base partecipativa. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti tra gli associati, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. L'Associazione non avendo fine di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. L'Associazione opera in ambito sociale e assistenziale a difesa dei diritti dei cittadini e dei privati; ha per oggetto esclusivo quello di operare, in particolare sul territorio della Comunità Europea, nazionale, regionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei cittadini e imprese.

L'Associazione, in particolare, promuove e assicura la tutela, sul piano informativo preventivo, contrattuale, dei diritti, patrimoniali e non patrimoniali dei propri aderenti. L'Associazione opera altresì in ogni altro ambito necessario alla tutela e all'assistenza personale dei diritti delle persone fisiche e giuridiche, promuovendo, ogni azione necessaria a tale scopo, anche partecipando e realizzando bandi di gara, progetti, incontri, dibattiti, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, convegni e conferenze, spettacoli, corsi e stages, workshop, utili ai fini del raggiungimento degli scopi associativi. L'Associazione ha come scopo precipuo la tutela dei diritti e degli interessi economici e giuridici, patrimoniali e non patrimoniali, dei propri associati, anche ricorrendo agli strumenti della costituzione di parte civile nel processo penale ex artt. 75 e ss c.p.p. nei confronti degli imputati e responsabili civili nonché esercitando i diritti della persona offesa dal reato di cui al titolo VI del codice di procedura penale e dell'intervento e della costituzione nel processo civile e amministrativo, nonché ai ricorsi in sede amministrativa, arbitrale, alle autorità di garanzia e giurisdizionale, anche innanzi le giurisdizioni internazionali e comunitarie, volti alla tutela dei diritti e la corretta applicazione della normativa italiana e dell'Unione e l'interpretazione dei trattati istitutivi e modifiche successive, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, di evitare l'inserimento e di accertare l'inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti.

L'Associazione può proporre e promuovere iniziative e proposte normative, attività parlamentari, sensibilizzazione sociale e indizione di referendum abrogativi o consultivi, nonché per la promozione di normative, progetti e disegni di legge o modifiche alle leggi esistenti. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari e con privati sia nazionali che esteri, nonché potrà affiliarsi a qualsiasi degli Enti di promozione Sociale a livello nazionale che a soggetti privati.

**Art. 3 Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

#### **Art. 4 Domanda di ammissione e tipologie di adesione e soci aderenti.**

Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche. La qualità di associato si acquista mediante richiesta di aderire all'Associazione. L'adesione all'Associazione è a titolo oneroso e contributivo. Sono soci tutti coloro che partecipano ovvero possono usufruire dalle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. L'iscrizione all'Associazione ha durata annuale e decade automaticamente in caso di mancato pagamento della quota associativa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo coloro i quali siano dotati di una irreprerensibile condotta morale e civile. Esistono quattro tipologie di soci:

- **Soci Fondatori**, coloro i quali hanno avuto il coraggio di fondare la presente associazione, non sono obbligati al versamento di quote associative. I soci fondatori hanno diritto di voto e di rappresentanza in Assemblea e nelle cariche sociali;
- **Soci effettivi**, versando la somma annuale di Euro 500,00= con cadenza annuale. I soci effettivi hanno diritto di voto e di rappresentanza in Assemblea e nelle cariche sociali;
- **Soci Ispiratori**, versando la quota associativa annuale di Euro €200,00=, beneficiano dei servizi dall'Associazione, possono farsi portavoce di istanze da proporre al Consiglio Direttivo ma non possono rivestire cariche associative, né esercitare le facoltà di elettorato passivo e/o attivo;
- **Soci sostenitori**, versando la quota associativa annuale di Euro 10,00=, beneficiano dei servizi dell'Associazione, ma non possono rivestire cariche associative, né esercitare le facoltà di elettorato passivo e/o attivo in seno all'Associazione;

#### **Art. 5 Diritti dei soci Effettivi e Fondatori**

I soci fondatori ed effettivi godono, al momento dell'ammissione e ratifica da parte del Consiglio Direttivo, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Costituisce condizione necessaria per l'efficacia dell'adesione la ratifica della domanda da parte del Consiglio Direttivo. I soci Fondatori hanno diritto di partecipare nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo fino alla loro decadenza.

#### **Art. 6 Decadenza dei Soci**

I Soci effettivi, ispiratori e sostenitori cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: dimissione volontaria, morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associative, radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; scioglimento dell'associazione ai sensi di quanto previsto dal presente statuto.

#### **Art. 7 Organi - Gli organi sociali sono:**

l'Assemblea generale dei soci;

il Presidente;

il Segretario – Tesoriere;

il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 Assemblea**

L'Assemblea generale dei Soci Effettivi e Fondatori è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati effettivi e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati avente diritto, con indicazione dell'ordine del giorno ed in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. Parimenti possono essere sottoposte all'assemblea istanze da parte di ogni Socio Ispiratore sostenute da almeno tre Soci Effettivi o Fondatori da integrare all'ordine del giorno della prima convocazione utile. La mancata discussione in sede assembleare delle istanze promosse dai Soci Ispiratori è da considerarsi esplicito rigetto. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea individuata a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati per garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 9 Diritti di partecipazione alla Assemblea dei soci.**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci Fondatori ed Effettivi, quest'ultimi in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un associato.

#### **Art. 10 Compiti dell'assemblea**

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Presidente o per esso del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione.

#### **Art. 11 Validità assembleare**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto, l'assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. L'avviso di convocazione contenente la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, deve essere affisso presso la sede sociale almeno 8 giorni prima della data fissata dall'assemblea. L'assemblea delibera tramite votazione palese, con maggioranza semplice.

## **Art. 12 Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente o, per esso, dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

## **Art. 13 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri di un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 eletti dall'assemblea dei soci. Nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito fatto salvo eventuali rimborsi spesa, salvo eventuali indennità di carica o diverse previsioni. Il Consiglio rimane in carica 10 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

1. Il voto del Presidente dell'Associazione vale sempre come due voti per ogni delibera del Consiglio Direttivo;
2. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci effettivi con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

## **Art. 14 Dimissioni dalla carica di Consigliere.**

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare il numero minimo di Consiglieri, i Consiglieri restanti in carica provvederanno a cooptare dall'assemblea dei Soci effettivi i consiglieri mancanti per raggiungere il numero minimo, salvo ratifica da parte dell'Assemblea.

## **Art. 15 Convocazione Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

## **Art. 16 Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci effettivi;
- determinare l'ammontare delle quote di iscrizione, frequenze e la programmazione delle attività;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

-dare incarico a stipulare contratti di partnership, convenzione, gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permute, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative dell'associazione;

-Amministrare il patrimonio sociale;

-Provvedere alla buona conservazione della sede sociale, agli eventuali lavori di miglioria della medesima ed ai lavori occorrenti.

#### **Art. 17 Il Presidente**

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Esercita le prerogative del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e ne tutela gli interessi conformemente alla finalità del presente statuto.

#### **Art. 18 Il Segretario**

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi.

#### **Art. 19 Il rendiconto**

Il Consiglio Direttivo redige con chiarezza il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea.

#### **Art. 21 Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 22 Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni di privati ovvero di società, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall' Associazione.

#### **Art. 23 Sezioni**

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Art. 24 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci con esclusione delle deleghe. La destinazione del patrimonio residuo, sentita l'autorità preposta, avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 25 Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento.